

Circostanze attenuanti comuni - provocazione. Nota a Cass., Sez. V Pen., 30 aprile 2025, ud. 11 aprile 2025, n. 16435

Common mitigating circumstances - provocation. Note to the Supreme Court of Cassation, Criminal Section V, No. 16435, April 30, 2025

di Giada Tavano

Abstract [ITA]: La presente nota si propone di esaminare una pronuncia della suprema Corte di Cassazione in tema di circostanze attenuanti comuni, con particolare riguardo alla provocazione. Viene approfondito il requisito del “fatto ingiusto altrui” e la sua necessaria oggettività, nonché i limiti applicativi dell’attenuante nei casi di condotta provocata dall’agente stesso e di sproporzione tra atto ingiusto e reazione.

Abstract [ENG]: This note aims to examine a recent ruling of the Supreme Court of Cassation concerning common mitigating circumstances, with particular reference to provocation. It focuses on the requirement of the “wrongful act of another” and its necessary objectivity, as well as the limits of the mitigating circumstance in cases where the conduct was provoked by the agent himself or where there is a disproportion between the wrongful act and the reaction.

Parole chiave: Circostanze attenuanti comuni – provocazione – ingiustizia oggettiva

Keywords: *Common mitigating circumstances – provocation – objective wrongfulness*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fatto. – 3. Le motivazioni rese dalla Corte. – 4. Conclusioni.

1. Premessa.

La pronuncia in esame, resa dalla V Sezione della Corte di cassazione (Pres. Pistorelli, Rel. Masini), costituisce un rilevante punto di riferimento per la giurisprudenza nazionale in materia di circostanze attenuanti comuni *ex art.* 62 c.p., con specifico riguardo alla provocazione prevista al n. 2.

Il principio enunciato con il predetto provvedimento è particolarmente interessante, poiché chiarisce in quali condizioni il comportamento della persona offesa, definito dal nostro codice come “il fatto ingiusto altrui”, possa costituire il presupposto per l’applicazione della circostanza attenuante.

La Cassazione, a riguardo, ha evidenziato che “il fatto ingiusto altrui” deve possedere carattere di ingiustizia obiettiva, illustrandone il significato, ed ha precisato come l’attenuante non possa essere riconosciuta quando l’atto della vittima sia conseguenza di una condotta illecita precedente del soggetto agente, o quando vi sia una sproporzione marcata tra l’atto ingiusto e la reazione del reo.

La decisione conferma e precisa l’orientamento consolidato della giurisprudenza, definendo con chiarezza i criteri di oggettività e proporzionalità indispensabili per la configurabilità della provocazione come circostanza attenuante.

2. Il fatto.

La vicenda trae origine dal tentato omicidio realizzato da un soggetto nei confronti del compagno della di lui sorella.

L’imputato, ritenuto responsabile del reato a lui ascritto, era stato condannato in primo grado,

anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Avverso tale sentenza, l'imputato aveva appello ma la Corte territoriale aveva rigettato il gravame e aveva confermato la pronuncia emessa del G.U.P.

Nell'interesse dell'imputato era stato, così, proposto ricorso per Cassazione deducendo plurimi motivi di doglianza. Per quanto qui rileva, si era contestata la violazione di legge ed il vizio di motivazione a cagione del mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. In particolare, si era lamentata la mancata valorizzazione *pro-reo* del grave e sedimentato turbamento emotivo derivante dalle condotte aggressive della vittima in sede di consumazione del tentativo omicidiario.

Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe negato l'attenuante a causa della sproporzione tra reazione e fatto ingiusto altrui, elemento estraneo ai relativi requisiti ed avrebbe, altresì, sottovalutato la configurabilità della provocazione "per accumulo" rispetto ai comportamenti minacciosi ed atti intimidatori reiterati dalla vittima nei propri riguardi. Il ricorrente aveva segnalato, infine, vizi di inosservanza di legge penale e carenze motivazionali, evidenziando che la sentenza impugnata, con riferimento al trattamento sanzionatorio, discostandosi dal minimo edittale, non avrebbe fondato alcuna indicazione sui parametri di cui all'art. 133 c.p. concretamente impiegati.

3. Le motivazioni rese dalla Corte.

Le circostanze attenuanti generiche, disciplinate dall'art. 62 c.p., rappresentano strumenti di temperamento della responsabilità penale che consentono, in presenza di determinati presupposti, di ridurre la pena in fase di decisione. La loro funzione principale è quella di garantire una risposta proporzionata alla reale colpevolezza (*lato sensu* intesa) dell'agente.

La norma in oggetto contiene l'elenco delle circostanze attenuanti comuni, le quali, al pari delle aggravanti, trovano applicazione per qualsiasi reato ove ritenute compatibili dal giudice che, nel valutarle, ha un potere elastico e discrezionale.

L'attenuante oggetto del nostro interesse è quella della provocazione, *ex art.* 62, comma 1, n. 2, c.p., che il codice definisce come «l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui».

Per essere configurabile, tale circostanza necessita di elementi specifici ed essenziali quali: l'elemento soggettivo, quale lo stato d'ira dovuto ad una situazione psicologica innescata da un impulso emotivo irrefrenabile che porta alla perdita di autocontrollo causando un forte turbamento caratterizzato da aggressività; dell'elemento oggettivo, vale a dire il fatto ingiusto altrui il quale, per risultare ingiusto, per l'appunto, deve concretizzarsi in un comportamento *contra ius*; il nesso di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione¹.

Volgendo ora l'attenzione al caso in esame, si rileva che la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'imputato, non reputando riconoscibile l'attenuante della provocazione.

La Corte, nelle proprie motivazioni, ha respinto la struttura argomentativa posta alla base dell'impugnativa, sottolineando la gravità della condotta e stigmatizzandone persino i potenziali profili di avvicinamento alla premeditazione.

Secondo la giurisprudenza consolidata, a cui la Cassazione con la sentenza annotata si è uniformata, non può essere invocata l'attenuante *de qua* allorquando il fatto apparentemente ingiusto realizzato dalla vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche.

L'attenuante deve ricavarsi da una situazione iniziale di legittimità riferibile al reo o, almeno, di non illiceità del comportamento dell'offensore, in contrasto con una condotta illecita del soggetto offeso, caratterizzata da un intento reattivo a siffatta situazione di illiceità.

Il fatto ingiusto altrui è strettamente collegato all'ingiustizia obiettiva intesa, non solo, come effettiva e reale contrarietà a norme giuridiche ma, anche, a regole morali e sociali riconosciute dalla

¹ Cass., Sez I, 9 febbraio 2012, n. 5056.

collettività in un determinato contesto storico².

Nel particolare, essa consiste in ogni comportamento oppressivo o persecutorio che si concretizza nell'offesa ad un valore, un'aspettativa, un'opinione o un comportamento ritenuti degni di considerazione in una società civile e pacifica, senza che possano influire le convinzioni soggettive o la sensibilità personale dell'imputato.

Ne consegue che la circostanza attenuante non può essere riconosciuta quando l'atto ingiusto della persona offesa sia determinato da una precedente condotta illecita dell'agente, né tantomeno quando la reazione dell'imputato risulti così sproporzionata³ rispetto al fatto ingiusto da escludere lo stato d'ira o il nesso causale tra l'offesa e la collera dell'autore dell'azione.

Occorre osservare come, pur non essendo espressamente richiesta la proporzione fra l'offesa e la reazione, la giurisprudenza esclude l'attenuante quando la sproporzione tra fatto ingiusto altrui e reato commesso sia talmente grave⁴ da escludere il nesso causale o lo stato d'ira⁵.

A fronte della molteplicità di spinte emotive che possono concorrere nell'animo di chi reagisce a una condotta altrui, si rende necessario individuare un criterio che consenta di distinguere i casi in cui il fatto ingiusto altrui costituisca una mera occasione o un pretesto per l'azione violenta da quelli in cui rappresenti la reale causa dello stato d'ira e della conseguente reazione violenta⁶.

In questa prospettiva, il requisito della proporzionalità o adeguatezza tra il fatto ingiusto e la reazione assume valore di indice significativo dell'esistenza di una causalità psicologica⁷, distinta da una semplice coincidenza occasionale.

Nello scenario delineato, la Corte escludeva la configurazione dei presupposti della provocazione c.d. "per accumulo"⁸, che richiede la dimostrazione di un nesso causale tra il fatto ingiusto che in questo caso è rappresentato da un episodio conclusivo di un contesto di esasperazione determinato da condotte pregresse, e lo stato d'ira che ha generato la reazione del reo⁹.

Nel caso di specie, al contrario, la sentenza impugnata ha evidenziato reciproche aggressioni verbali tra i fratelli, mentre tra l'imputato e la persona offesa è stato accertato un unico episodio di scontro, di analoga natura, verificatosi immediatamente prima degli spari.

Tale evento, definito come «un episodio di reciproche scaramucce verbali», non costituisce, ad avviso della Corte, un comportamento "unilateralmente" illecito idoneo a giustificare la reazione dell'agente, né meritevole di una risposta sanzionatoria attenuata, essendo di una marginalità tale da rendere inconsistente ogni prospettazione di ragionevole rivalsa da parte dell'imputato¹⁰.

Proprio su tale accertamento in fatto si fonda il nucleo decisivo della motivazione della suprema Corte; infatti, l'esclusione dell'attenuante discende, a ben considerare, dalla ritenuta insussistenza del presupposto oggettivo del "fatto ingiusto altrui".

La Corte ha valorizzato le risultanze istruttorie dei giudici di merito dalle quali era emerso un contesto nel quale l'azione delittuosa era maturata per l'astio unidirezionale da parte dell'imputato e che l'unica, eventuale, condotta qualificabile in termini provocatori avrebbe potuto individuarsi nel "battibecco" intercorso tra l'imputato, la sorella e il di lei compagno ma che, essendo connotato da

² Cass., Sez. I, 27 febbraio 2024, n. 21899; Cass., Sez. VI, 05 ottobre 2022, n. 37699.

³ Sul concetto di proporzionalità nelle circostanze, R. BARTOLI, *Le circostanze al bivio tra legalità e discrezionalità*, in *Cass. Pen.*, 2016, 5, 2254 ss.

⁴ Vd. Cass., Sez. V, 19 gennaio 2022, n. 8945.

⁵ Cass., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 15529: «l'attenuante della provocazione non può essere concessa nel caso in cui la reazione sia talmente eccessiva da escludere la sussistenza del nesso causale tra fatto provocatorio e reazione».

⁶ In argomento, vd. F. CONSULICH, *Le circostanze del reato*, in C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, Torino, 2024, 478 ss; M. PELISSERO, *Rigidità della legge e complessità delle relazioni interpersonali: la fragilità dei limiti al giudizio di bilanciamento delle circostanze di fronte alla vulnerabilità individuale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2024, 1, 161 ss.

⁷ Cass., Sez. 1, 27 marzo 2019, n. 21409.

⁸ G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte Generale*, Bologna, 2025, 120 ss.

⁹ Cass. Sez. 1, 16 febbraio 2023, n. 19150.

¹⁰ Su questi concetti, vd. Cass., Sez. V, 30 aprile 2025, n. 16435.

ingiurie vicendevoli non avrebbe potuto essere considerato idoneo a fondare il riconoscimento della provocazione.

Quanto ai presunti toni di sfida attribuiti alla parte lesa dalla parte ricorrente, la Corte ha rimarcato l'assenza di riscontri probatori a supporto di tali affermazioni, evidenziando che ogni valutazione in ordine alla configurabilità della provocazione dovrebbe fondarsi su elementi oggettivi.

Ne consegue che il tema della provocazione si intreccia, nella pronuncia in esame, con quello della distribuzione degli oneri probatori in materia di circostanze attenuanti.

Se è indiscusso che nel processo penale l'onere della prova della responsabilità incomba sull'accusa, è parimenti vero che le circostanze attenuanti comuni, in quanto idonee ad incidere in senso favorevole sul trattamento sanzionatorio, richiedono un accertamento positivo dei relativi presupposti.

L'imputato che invochi l'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, c.p. è, dunque, gravato da un onere di specifica allegazione, dovendo indicare elementi concreti e circostanziati, idonei a dimostrare l'esistenza di un antecedente illecito specifico o, quanto meno, di un fatto oggettivamente ingiusto e della sua effettiva incidenza causale sullo stato d'ira.

In difetto di tale adempimento, il giudice non può procedere al riconoscimento della circostanza sulla base di una percezione soggettiva dell'offesa poiché la provocazione non può essere configurata come una clausola elastica fondata su un generico clima di tensione o su dinamiche relazionali deteriorate.

Le attenuanti generiche hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto sulla base dell'esistenza di elementi positivi; ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta ma deve essere espressamente affermata attraverso elementi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio¹¹.

Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, concernente l'omissione di ogni indicazione fondata sui parametri dell'art. 133 c.p., la Corte ha ribadito che, in tema di determinazione della pena, non è necessaria una motivazione particolarmente estesa quando la sanzione venga fissata al di sotto della media edittale.

Diversamente, quanto più il Giudice si discosta dal minimo legale, tanto più è richiesto un puntuale riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. ma, ai fini della legittimità, può comunque ritenersi sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale risultano già impliciti i parametri normativi sulla gravità del fatto e sulla capacità a delinquere dell'imputato.

È, inoltre, sufficiente che tali elementi siano desumibili dall'intera motivazione della sentenza, senza la necessità di una specifica disamina nella parte dedicata alla quantificazione della pena. In tal modo, si garantisce un equilibrio tra trasparenza della decisione ed esigenza di evitare formalismi eccessivi.

La discrezionalità giudiziale si esercita entro confini normativamente delineati e presuppone l'emersione di dati oggettivamente apprezzabili e, pertanto, in assenza di allegazioni specifiche e di un adeguato supporto probatorio, il diniego delle attenuanti non richiede una motivazione analitica e particolarmente estesa, potendo ritenersi sufficiente il riferimento complessivo alla gravità del fatto e ai parametri legali di commisurazione della pena¹².

4. Conclusioni.

La sentenza annotata si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata, riaffermando che l'attenuante della provocazione può essere riconosciuta solo in presenza di un fatto ingiusto altrui connotato da oggettiva illiceità, tale da determinare uno stato d'ira effettivo.

La Corte chiarisce che non può farsi leva su mere percezioni soggettive dell'imputato, né

¹¹ Cass., Sez. II, 18 ottobre 2019, n. 4145.

¹² Vd. anche Cass., Sez. III, 30 maggio 2017, n. 457.

sull'esistenza di precedenti condotte illecite a lui riconducibili.

Il principio enunciato contribuisce a delinearne con precisione i limiti applicativi e rafforza, così, il criterio della necessaria oggettività del fatto provocatorio e della proporzionalità tra stimolo e risposta, escludendo interpretazioni elastiche o meramente soggettive.